

FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO  
AREA SANITA'  
ART. 37 D.LGS. 81/2008

- FORMAZIONE GENERALE -

Ing. Francesco Biondi

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008  
E IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA  
SICUREZZA AZIENDALE




Obiettivi:

- Evoluzione storica della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Concetti di pericolo, rischio, danno;
- Misure di prevenzione e protezione;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Figure di riferimento;
- Attribuzioni e responsabilità;
- Organi di Vigilanza e Controllo;

Quanti sono gli infortuni?

- ▶ Ogni anno in Italia si verificano circa **1.300** infortuni mortali sul lavoro.
- ▶ Complessivamente ogni anno sono circa **550.000** gli infortuni denunciati.
- ▶ A questi si aggiungono circa **55.000** malattie professionali denunciate.
- ▶ Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia circa **1.500** persone ogni anno.



## Costituzione, Codice Civile

La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile:

► Art. 41 della Costituzione: l'iniziativa economica privata è libera ma *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*.

► Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l'imprenditore adotti *"nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

## ART. 15 D.lgs 81/08 comma 1)

### Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;

## Tante leggi, poca chiarezza

- L'igiene e la sicurezza sul lavoro sono regolati in Italia da una mole enorme di leggi, decreti, regolamenti, circolari varie emanate dall'inizio del '900 a oggi.

## Cenni storici

- Normativa degli anni '50
  - DPR 547/'55 - norme per la prevenzione infortuni sul lavoro
  - DPR 303/'56 - norme generali per l'igiene del lavoro
  - DPR 164/'56 - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- Normativa Comunitaria degli anni '90
  - D.Lgs. 626/'94 - miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
  - D.Lgs. 494/'96 - prescrizioni di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili

**D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**  
**Testo Unico sulla sicurezza e salute**

## Un testo unico per l'igiene del lavoro?

ACCORPARE E SEMPLIFICARE LA NORMATIVA IN MATERIA  
DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN UN  
UNICO PROVVEDIMENTO

- Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo scopo il D.Lgs. 81/2008 da molti definito come "testo unico" modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09
- In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti.

## Titolo I Principi Comuni

### DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

#### Definizioni:

- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare un danno;
- **Rischio:** Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

## Definizione del Rischio

Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità (Magnitudo, M) associata all'evento stesso.

$$R = f(P, M)$$

Generalmente si considera  $R = P \times M$

Si tratta di una indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti.

## Diversi tipi di Rischi



## Prevenzione

La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso

$$R = f(P, M)$$

Ad esempio:

- Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.
- La scelta di macchina insonorizzata è un intervento di prevenzione per il rischio rumore.

## Protezione

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso

$$R = f(P, M)$$

Ad esempio:

- Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.
- Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore.

La PREVENZIONE ha priorità'  
rispetto alla PROTEZIONE

## DECRETO LEGISLATIVO 81/2008


### Definizioni:

**Prevenzione:** complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali

- Misure organizzative finalizzate a promuovere e garantire comportamenti sicuri per i lavoratori;
- Misure tecniche riferite a macchine ed impianti ed attrezzature;
- Segnaletica di sicurezza;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- L'informazione e la **FORMAZIONE** -->

## LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 2



Riassunto della durata minima complessiva dei corsi per i lavoratori, in base alla classificazione ATECO  
SETTORI DELLA CLASSE DI RISCHIO

Rischio Basso		Rischio Medio		Rischio Alto	
Formazione Generale	4	Formazione Generale	4	Formazione Generale	4
Formazione Specifica	4	Formazione Specifica	8	Formazione Specifica	12
<b>TOTALE ORE</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE ORE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE ORE</b>	<b>16</b>

## DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

### Definizioni:

**Protezione:** insieme delle misure di tutela collettiva ed individuale atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro

- Dispositivi di protezione collettiva;
- Dispositivi di protezione individuale;
- Impianti di rilevazione incendi, impianti e apparecchiature di estinzione incendi, impianti di allarme;
- Piani di emergenza ed evacuazione.



**DECRETO LEGISLATIVO 81/2008**  
 “I soggetti attori nel sistema di gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo l'assetto dell'organizzazione ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva.

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO  
nella pubblica amministrazione

Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO  
nella pubblica amministrazione

Il/i datore/i di lavoro è/sono individuato/i dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ambito funzionale degli uffici e della disponibilità di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

DESIGNA preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.



ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

PRENDE le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

NOMINA il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

INVIA i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiede al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.

VIGILA affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

INFORMA il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave.

SI ASTIENE dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

CONSENTE ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.



ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

CONSEGNA all'R.L.S., su richiesta di questi, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, anche su supporto informatico.

FORNISCE ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente.



ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

INDICE la riunione periodica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro



ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

ADEMPIE agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.





ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

**INFORMAZIONE:**

attività diretta a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

**FORMAZIONE:**

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

**ADDESTRAMENTO:**

attività, effettuata da persona esperta, diretta a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

ARTICOLO 16

DELEGA DI FUNZIONI

La delega è il provvedimento con cui un soggetto, quando la legge gli attribuisce espressamente questa facoltà, sostituisce a sé un altro soggetto, nell'esercizio di funzioni appartenenti alla propria competenza.



ARTICOLO 16

DELEGA DI FUNZIONI

La delega di funzioni, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- d) che la delega sia accettata, per iscritto, dal delegato.
- e) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.


1. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

3. Il soggetto delegato può, previa intesa con il delegante, subdelegare specifiche funzioni, nel rispetto dei precedenti limiti e condizioni.
4. Il soggetto al quale è stata conferita la subdelega non può, a sua volta, ulteriormente delegare le funzioni delegate.

## DELEGA DI FUNZIONI

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO  
"G. RODOLICO - SAN MARCO" DI CATANIA  
Staff DIREZIONE GENERALE  
U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione Rischi

## FLUSSO DELLE DELEGHE



ARTICOLO 17

ATTIVITÀ DEL DATORE DI LAVORO **NON DELEGABILE**

- ✓ **Designazione del R.S.P.P.**
- ✓ **Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del D.V.R.**



ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

**PREPOSTO**

Soggetto che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa.

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

**PREPOSTO**

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e **dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.**

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

**PREPOSTO**

**VIGILA** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I.

**SEGNALA** al datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo, deficienza di attrezzature di lavoro e D.P.I.

**PREPOSTO**

SI ASTIENE dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave

**FREQUENTA i corsi di formazione****La formazione PREPOSTO:**

- Sono previste 8 ore per la formazione;
- La stessa deve essere svolta esclusivamente in presenza;
- È prevista una verifica finale di apprendimento;

**FREQUENTA i corsi di aggiornamento****L'aggiornamento del PREPOSTO:**

- Sono previste 6 ore;
- La stessa deve essere svolta esclusivamente in presenza;
- È prevista una verifica finale di apprendimento;

**Il PREPOSTO deve interrompere l'attività lavorativa quando:**

- il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e Dirigenti per l'utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI);
- individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo;

ARTICOLO 19

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Il PREPOSTO non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

LAVORATORE

Soggetto che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione.



ARTICOLO 20

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

CONTRIBUISCE all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

UTILIZZA correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

SEGNALA le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi condizione di pericolo.

NON RIMUOVE o MODIFICA i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

NON COMPIE, di propria iniziativa, operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

**PARTECIPA** ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro.

**SI SOTTOPONE** ai controlli sanitari previsti dal presente D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal Medico Competente.

ARTICOLO 31

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori il SPP deve essere interno con un numero di addetti sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

ARTICOLO 33

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- A. Individuare e valutare i rischi e individuare le relative misure di sicurezza
- B. Elaborare misure protettive e preventive e i sistemi di controllo di tali misure
- C. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

ARTICOLO 33

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- D. Proporre i programmi di informazione e formazione;
- C. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- D. Proporre i programmi di informazione e formazione;

ARTICOLO 33

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona, in possesso di specifici requisiti professionali, designata dal datore di lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

ADDETTO AL SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona, in possesso di specifici requisiti professionali, designata dal datore di lavoro per fare parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

ARTICOLO 2

REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI R.S.P.P. E DEGLI A.S.P.P.

- A. Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- B. Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione denominati modulo "A", "B" e "C"\*;

\* il modulo C solo per RSPP

ARTICOLO 28

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è lo strumento che consente al datore di lavoro di individuare i rischi e le relative misure di prevenzione e di pianificarne l'attuazione ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza.



ARTICOLO 28

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- A. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione la cui scelta è rimessa al datore di lavoro;
- B. L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei D.P.I.;

ARTICOLO 28

CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- C. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- D. L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione che vi devono provvedere;
- E. L'indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S. e del Medico Competente;

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

**MEDICO COMPETENTE**

**Medico specializzato in:**

- ✓ medicina del lavoro
- ✓ medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- ✓ igiene e medicina preventiva
- ✓ medicina legale

ARTICOLO 2

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA SICUREZZA

**Il Medico Competente è incaricato dal datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e di collaborare alla valutazione dei rischi e all'attività di prevenzione in azienda.**



La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica

La sorveglianza sanitaria comprende:

- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

La sorveglianza sanitaria comprende:

- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

La sorveglianza sanitaria comprende:

- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi:

- a) idoneità;
- b) idoneità con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente;

Avverso i giudizi del Medico Competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.

### RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



**ARTICOLO 50****ATTRIBUZIONI DEL  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

- a) **accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;**
- b) **è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda;**

**ARTICOLO 50****ATTRIBUZIONI DEL  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

- c) **è consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;**
- d) **è consultato in merito all'organizzazione della formazione;**

**ARTICOLO 50****ATTRIBUZIONI DEL  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

- e) **riceve la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali.**

**ARTICOLO 50****ATTRIBUZIONI DEL  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

- f) **riceve una formazione adeguata pari a 32 h + un aggiornamento di 8 h annuali;**
- g) **può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.**

